



Repubblica italiana

Corte dei conti

La Sezione del controllo per la Regione Sardegna

composta dai magistrati:

Dott. Francesco Petronio	PRESIDENTE
Dott. ^{ssa} Maria Paola Marcia	CONSIGLIERE
Dott. ^{ssa} Valeria Mistretta	CONSIGLIERE
Dott. ^{ssa} Lucia d'Ambrosio	CONSIGLIERE RELATORE
Dott. Roberto Angioni	REFERENDARIO

nella camera di consiglio del 10 febbraio 2015;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con R.D.

12 luglio 1934, n. 1214 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978 n. 21 e il decreto legislativo 9 marzo 1998 n. 74 (norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna);

Visto l'art. 7 della legge 5 giugno 2003 n. 131, recante l'adeguamento dell'ordinamento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3;

Vista la richiesta di parere formulata dal Sindaco del Comune di Palau con nota n. 21815 del 2 dicembre 2014;

Vista la deliberazione del Consiglio delle Autonomie Locali della Sardegna n. 2 del 2 gennaio 2015;

Vista la nota in data 14 gennaio 2015 con cui il Presidente della Sezione

ha assegnato la relativa istruttoria al Consigliere Lucia d'Ambrosio;

Vista la nota prot. n. 44929937 del 2 febbraio 2015 con cui il Magistrato istruttore, Consigliere Lucia d'Ambrosio, ha deferito la relazione istruttoria per la discussione collegiale;

Vista l'ordinanza n. 4/2015 con la quale il Presidente della Sezione del controllo per la Regione Sardegna ha convocato la Sezione medesima in data odierna per deliberare in ordine alla richiesta di parere;

Udito il relatore Consigliere Lucia d'Ambrosio;

P R E M E S S O

Con nota del 7 gennaio 2015 il Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali della Sardegna ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo la deliberazione n. 2 del 2 gennaio 2015 con la quale rimette alla Sezione, ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003, la richiesta di parere del Sindaco del Comune di Palau in merito alla *legittimità dell'esistenza della figura del Direttore generale nelle Unioni di Comuni della Regione Autonoma della Sardegna, con conferimento delle relative funzioni al Segretario dell'Unione e corresponsione di apposita indennità, alla luce del recente disposto di cui all'art. 32, comma 5 ter del TUEL.*

C O N S I D E R A T O

1. La richiesta di parere, trasmessa ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131 - "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3" - è sottoscritta dal Sindaco ed è stata inoltrata per il tramite del Consiglio delle Autonomie locali. Pertanto la stessa è ammissibile sotto il profilo della *legittimazione soggettiva*.

2. La richiesta di parere ha ad oggetto l'interpretazione di norme disciplinanti la scelta di un segretario per l'Unione, le funzioni che detto soggetto può svolgere presso l'Unione e i compensi eventualmente

spettanti. Il T.U.E.L. n. 267 del 2000 disciplina in via generale sia struttura, compiti e funzioni delle Unioni di Comuni (artt. 32 e 33), che ruolo e funzioni dei segretari comunali e provinciali (artt. 97 e ss.). In particolare il comma 5 ter dell'art. 32 del D.Lgs. n. 267/2000, inserito dall'art. 1, comma 105 della L. 56/2014, prevede che *"Il presidente dell'Unione di comuni si avvale del segretario di un comune facente parte dell'Unione, senza che ciò comporti l'erogazione di ulteriori indennità e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica."*

3. La richiesta di parere è *ammissibile* sotto il profilo oggettivo, nei limiti in cui ha ad oggetto l'interpretazione di norme dettate a fini di contenimento della spesa per il personale degli Enti locali, rientranti tra le materie attinenti alla contabilità pubblica; pur riguardando una fattispecie concreta, e risultando funzionale all'adozione di uno specifico e puntuale atto di gestione, è, infatti, suscettibile di una prospettazione generale ed astratta che limita l'espressione della Sezione all'interpretazione di norme in materia di contabilità pubblica, con specifico ed esclusivo riguardo al punto di diritto dell'ammissibilità della corresponsione di indennità ulteriori al segretario di un'Unione di comuni della Sardegna alla luce della normativa introdotta dal comma 5 ter dell'art. 32 del D.Lgs. n. 267/2000.

4. Questa Sezione si è recentemente occupata in termini astratti e generali di un altro quesito che si incentrava sull'applicabilità della normativa introdotta dal comma 5 ter dell'art. 32 del D.Lgs. n. 267/2000, inserito dall'art. 1, comma 105 della L. 56/2014, ai segretari delle Unioni della Regione Autonoma della Sardegna (Deliberazione n. 55/2014/PAR), affermando principi che devono costituire un punto di riferimento per le soluzioni che il Comune di Palau vorrà in concreto

adottare, nella sua piena e esclusiva discrezionalità e responsabilità. In tale sede, la Sezione ha sottolineato la vigenza nella Regione Sardegna di specifiche disposizioni in materia di Unioni di comuni introdotte dal legislatore regionale con la L.R. n. 12 del 2005, in particolare dell'art. 3, comma 5bis, della citata normativa regionale, che dispone espressamente (con norma introdotta con L.R. 4 agosto 2011 n. 18) che *"le Unioni di comuni non costituiscono sedi segretarili"* e che ha determinato - di fatto - l'impossibilità di nominare un segretario dell'Unione in ragione dell'inesistenza di una sede segretarile da coprire. La Sezione ha ribadito la conseguente necessità, per le Unioni della Sardegna, di provvedere ad adeguare i propri Statuti e atti regolamentari e, coerentemente, la propria organizzazione, alle nuove disposizioni normative regionali (come già affermato con Deliberazioni Sez. Controllo Sardegna n. 7/2013/PAR e 8/2013/PAR). In detta sede la Sezione ha, inoltre, affermato che, considerato che la norma recentemente introdotta dal legislatore nazionale ha previsto per tutte le Unioni analoga preclusione ad assumere un segretario specificatamente e unicamente per l'Unione, non è necessario alcun adeguamento dell'ordinamento interno della Regione ai principi dettati dal comma 5 ter dell'art. 32 del D.Lgs. n. 267/2000, ai fini della piena applicabilità nella Regione Sardegna del divieto di erogazione di ulteriori indennità al Segretario di cui l'Unione si avvale e dell'interdizione al determinarsi di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Tali aggravii di spesa a carico della finanza pubblica nella Regione Autonoma della Sardegna risulterebbero, infatti, del tutto incongrui oltre che contrari ai principi di coordinamento della finanza pubblica.

DELIBERA

Nelle considerazioni ed osservazioni esposte è il parere della Sezione.

ORDINA

che la deliberazione sia trasmessa, a cura della Segreteria, al Sindaco e al Presidente del Consiglio comunale del Comune di Palau, nonché all'Assessore e al Direttore generale dell'Assessorato Enti locali della Regione Autonoma della Sardegna e al Presidente del Consiglio delle Autonomie locali.

Così deliberato nella Camera di consiglio del 10 febbraio 2015.

IL RELATORE

(Lucia d'Ambrosio)

IL PRESIDENTE

(Francesco Petronio)

Depositata in Segreteria in data 12 Febbraio 2015

IL DIRIGENTE

(Giuseppe Mullano)